



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF184

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del

dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSISTENZA PER SOGGETTI NON ISCRITTI IN ALBI
RIFERIMENTI	DM MEF N. 106 DEL 5/08/2019; D.LGS. 546/1992; C.M. 38/2015
CIRCOLARE DEL	16/10/2019

Sintesi: il D.M. n. 106 del 5/08/2019, pubblicato in G.U. n. 233 del 4/10/2019, reca le disposizioni in merito all'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali, in attuazione del c. 4, art. 12, del D.lgs. 546/1992, oggetto di modifiche dal D.lgs. 156/2015.

Come noto, l'art. 9 D.lgs. 156/2015 ha apportato delle modifiche alle **norme in materia di assistenza tecnica nel processo tributario** contenute nell'art. 12 D.lgs. 546/92, integralmente sostituito, fermo restando la **regola generale dell'obbligatorietà**, per la parte privata, **dell'assistenza tecnica nelle controversie tributarie**, fatti salvi i casi di controversie di valore fino ad € 3.000.



Nota: non sono tenuti a dotarsi di difensore abilitato gli uffici dell'Agenzia Entrate, Agenzia delle dogane e monopoli, gli altri enti impositori, nonché gli agenti e i concessionari privati della riscossione.

SOGGETTI CHE POSSONO ASSISTERE SOLO ALCUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

Sono stati inclusi i **dipendenti**:

- dei **centri di assistenza fiscale (CAF)** e delle **relative società di servizi**,
- che siano in **possesso** del diploma di **laurea magistrale in giurisprudenza o economia** ed equipollenti o del **diploma di ragioneria** e della relativa **abilitazione professionale**.



DIFESA DEI DIPENDENTI:

- detti dipendenti possono difendere i propri assistiti
- solo nei contenziosi tributari scaturenti dall'attività di assistenza loro prestata (ad es., quelli riguardanti il disconoscimento di oneri/spese indicati nella dichiarazione compilata e trasmessa dal medesimo CAF).

Le **procedure di gestione dell'elenco**

- dei **soggetti abilitati alla rappresentanza ed assistenza in giudizio** ex co. 3, lett. d), e), f), g) ed h), del citato art. 12 (in sostanza, nell'elenco vanno iscritti i soggetti abilitati ex lege all'assistenza e rappresentanza in giudizio, fatta eccezione per avvocati, commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo e consulenti del lavoro),
- sono state accentrate in capo al MEF.



ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALL'ASSISTENZA TECNICA (D.lgs. 546/1992, art. 12, co. 4):

- **gestione:** è affidata al Dipartimento delle finanze, previa adozione di apposito regolamento, onde disciplinare le modalità di tenuta dello stesso e di individuare i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della relativa iscrizione;
- **pubblicazione:** avviene, con i relativi aggiornamenti, nel sito del MEF.

Si ricorda che il **D.lgs. 156/2015** è intervenuto anche sulle seguenti **disposizioni dell'art. 63, del DPR 600/1973** (si evidenziano solo quelli relative ai fini che qui interessano):

DISPOSIZIONI DELL'ART. 63 DEL DPR 600/1973 OGGETTO DI MODIFICHE		
co. 3	<ul style="list-style-type: none"> soggetti che possono ottenere l'autorizzazione ministeriale all'assistenza e rappresentanza in giudizio 	<ul style="list-style-type: none"> dipendenti dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed ispettori della GDF; dipendenti degli altri enti impositori (quali, ad es., regioni, province e comuni)
	<ul style="list-style-type: none"> ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli della cessazione dall'impiego e dell'effettivo servizio prestato per almeno 20 anni 	<ul style="list-style-type: none"> esercizio di attività connesse ai tributi negli ultimi 10 anni di servizio
co. 4	<ul style="list-style-type: none"> divieto di esercitare le funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e innanzi alla CT 	<ul style="list-style-type: none"> estensione a tutti i suddetti soggetti dell'esercizio dell'attività di assistenza e rappresentanza durante i 2 anni successivi alla cessazione dall'impiego

DISPOSIZIONI DEL DECRETO MEF N. 106/2019

ASPETTI GENERALI

Il **D.M. n. 106/2019** ha dettato il regolamento che disciplina la **procedura amministrativa** per il rilascio **dell'autorizzazione all'assistenza tecnica** innanzi alle **Commissioni tributarie** per i **soggetti non iscritti in albi professionali**, in attuazione del citato co. 4, art. 12, D.lgs. 546/1992.

Il regolamento prevede

- le **modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti autorizzati** e, anche sulla base dei principi stabiliti nel codice deontologico forense,
- disciplina i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca.**

La **gestione dell'elenco nazionale spetta alla Direzione della Giustizia Tributaria** (di seguito **DGT**) del Dipartimento delle finanze.



Entrata in vigore del Regolamento: entro 180 gg dalla data di pubblicazione in G.U. e quindi dall'1/4/2020.

Principali novità previste dal Regolamento:

- ➔ **inserimento dei dipendenti dei CAF e di relative società di servizi** tra i soggetti ammessi all'assistenza tecnica, limitatamente ai contenziosi tributari derivanti dall'attività del CAF;
- ➔ **svolgimento di attività connesse ai tributi** negli ultimi 10 anni, quale ulteriore requisito richiesto ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego dopo almeno 20 anni.

ELENCO DEGLI ABILITATI

La **formazione e tenuta dell'elenco** dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie spetta alla DGT.



Articolazione dell'elenco: è suddiviso in V sezioni in ciascuna delle quali sono iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lett. d), e), f), g) e h) del co. 3 dell'art. 12 del D.lgs. 546/1992.

SEZ.	ASSISTENZA TECNICA (D.lgs. 546/1992, art. 12, co. 3)	
I	lett. d)	▪ soggetti ex co. 3, art. 63, del DPR 600/1973;
II	lett. e)	▪ soggetti già iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, successione, tributi locali, IVA, IRPEF, IRAP e IRES;
III	lett. f)	▪ funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 545/1992, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio;
IV	lett. g)	▪ dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL e dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, associati e imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o economia ed equipollenti, o diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale ;
V	lett. h)	▪ dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi , a condizione che siano in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti derivanti da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza .



PUBBLICAZIONE E CONTENUTO DELL'ELENCO:

- **pubblicazione:** sui siti istituzionali del MEF;
- **contenuto:** i dati identificativi dell'iscritto, numero e data di rilascio della tessera con l'indicazione della relativa sezione, l'eventuale stato di sospensione dall'esercizio dell'attività.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione nell'elenco richiede il **possesso dei seguenti requisiti**, in aggiunta a quelli previsti dalle sopra citate lettere del co. 3:

REQUISITI
▪ essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'UE ;
▪ godimento del pieno esercizio dei diritti civili e politici ;
▪ non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità (indicate nel prosieguo)
▪ non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi ai seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ avvocati, commercialisti iscritti nella Sez. A dell'Albo e consulenti del lavoro; ✓ professionisti iscritti in altri albi professionali (quali, per es., ingegneri, architetti, ecc.); ✓ spedizionieri doganali iscritti all'albo;
▪ non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive ;
▪ non avere riportato condanne definitive , salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati <ul style="list-style-type: none"> ✓ previsti dal co. 3-bis, art. 51, del CPP; ✓ previsti dagli artt. 372 (<i>falsa testimonianza</i>), 373 (<i>falsa perizia o interpretazione</i>), 374 (<i>frode processuale</i>), 374-bis (<i>false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale</i>), 377 (<i>intralcio alla giustizia</i>), 377-bis (<i>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>), 380 (<i>patrocinio o consulenza infedele</i>) e 381 (<i>altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico</i>) del CP; ✓ contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 2 anni.
▪ non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Possesso dei requisiti:
▪ quando: alla data di presentazione della domanda;
▪ soggetti di cui alle citate lettere del co. 3, con esclusione della lett. h): alla data dell'1/04/2019.



Nota: i soggetti di cui alle citate lettere del co. 3, fatta eccezione per la lett. h), che, alla data antecedente all'1/04/2019, risultano inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia Entrate e dal Dipartimento Finanze

- sono iscritti di diritto nella relativa sezione dell'elenco,
- fermo restando la loro dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti e la produzione dell'attestazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità.

Gli **iscritti** hanno l'obbligo di **comunicare alla DGT il venir meno dei requisiti** o il **verificarsi di cause di incompatibilità**, fermo restando che quest'ultima **effettua** ogni anno a campione:

- il **controllo dei requisiti** e **dell'insussistenza di cause di incompatibilità**,
- tramite **richiesta di informazioni alle amministrazioni, enti e soggetti interessati**.



Attività connesse ai tributi ex co. 3, art. 63, del DPR 600/1973, per individuare il possesso dei requisiti per l'iscrizione nella Sez. I:

- liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate, gestione del relativo contenzioso, attività accessorie ad esse relative;
- analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria.

CASI DI INCOMPATIBILITÀ

L'esercizio **dell'attività di assistenza fiscale non è consentito:**

- ➔ nella *regione o province, con essa confinanti*, in cui gli **iscritti abbiano i seguenti rapporti familiari con i giudici delle CTP**:
 - di coniugio, convivenza e parentela fino al 2° grado
 - e di affinità in 1° grado o siano con gli stessi uniti civilmente.
- ➔ nella *regione, o in quelle confinanti*, in cui gli **iscritti abbiano con i giudici delle CTR i medesimi rapporti familiari** sopra indicati.

INCOMPATIBILITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA - ULTERIORI CASI

- con l'**esercizio di qualsiasi attività d'impresa commerciale**, svolta in proprio o in nome/per conto altrui;
- con la **qualità di**
 - ✓ socio a responsabilità illimitata o amministratore di società di persone, aventi quale fine l'esercizio di attività d'impresa commerciale
 - ✓ amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma di cooperativa,
 - ✓ presidente di CDA con poteri di gestione.



Nota: l'incompatibilità non sussiste nei seguenti casi:

- l'oggetto della attività della società è limitato solo all'amministrazione di beni, personali o familiari;
- per gli enti e consorzi pubblici e per le società a totale capitale pubblico.

- con lo **svolgimento di lavoro subordinato**, salvi i casi di rapporti di lavoro ammessi in precedenza evidenziati.

Attestazione del richiedente: dichiarare, ex DPR 445/2000, se sussistono casi di incompatibilità.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il **contenuto della domanda di iscrizione**, da compilare utilizzando l'apposito modulo da **inviare** mediante PEC nominativa **all'indirizzo PEC dedicato dalla DGT**, è il **seguito**:

- generalità anagrafiche;
- codice fiscale o numero di partita IVA del richiedente;

- domicilio professionale in Italia, coincidente con il luogo di svolgimento dell'attività prevalente, CAP e recapito telefonico;
- titolo di studio posseduto e relativa abilitazione, qualora richiesti;
- dichiarazione circa il godimento dei diritti civili e politici;
- indirizzo di PEC cui inviare eventuali comunicazioni;
- dichiarazione relativa alla conoscenza o meno dei procedimenti penali cui si è sottoposti;
- dichiarazione del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione;
- dichiarazione del richiedente circa l'obbligo relativo al rispetto dei doveri deontologici.



Cittadini di Paesi UE: la domanda deve contenere anche la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del DPCM 174/1994.

La **variazione dei suddetti dati** va comunicata con tempestività alla DGT all'indirizzo PEC dedicato.

L'**accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese** dal richiedente può essere effettuato, in qualsiasi momento, dall'Amministrazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (sono richiesti per comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle apposite Sezioni dell'elenco)	
Requisiti per l'iscrizione nelle Sez. I e II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà ex DPR 445/2000
Requisiti per l'iscrizione nelle Sez. III, IV e V	<ul style="list-style-type: none"> ▪ richiesta di iscrizione nella Sez. III: attestazione comprovante il rapporto di dipendenza con l'associazione di categoria e l'iscrizione, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 545/1992, negli elenchi tenuti dalle intendenze di finanza territorialmente competenti; ▪ richiesta di iscrizione nella Sez. IV: attestazione comprovante il rapporto di dipendenza in essere con le associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL, con le imprese o con le loro controllate, ex art. 2359 del C.C.; ▪ richiesta di iscrizione nella Sez. V: attestazione rilasciata dal CAF comprovante il rapporto di dipendenza sottoscritta dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAF, specificando il tipo di contratto di lavoro e la relativa scadenza.
Nota: l'omessa o insufficiente allegazione dei documenti può essere integrata previa richiesta della DGT da onorare entro i successivi 10 gg.	



ISCRIZIONE E DINIEGO

- **iscrizione:** avviene entro 30 gg dalla data di presentazione della domanda previo accertamento, da parte della DGT, della regolarità della domanda; l'incompletezza o irregolarità di quest'ultima può essere integrata entro 10 gg dalla richiesta della DGT;
- **diniego:** l'attivazione della procedura di diniego avviene a seguito del decorso inutile dei 10 gg concessi dalla DGT per provvedere alle eventuali rettifiche, mancanze o integrazioni della domanda o allegati.

La **DGT rilascia al richiedente**, a seguito dell'iscrizione, la **tessera di riconoscimento** di difensore abilitato all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie. La **cancellazione** dall'elenco comporta la **restituzione** della stessa alla DGT.

Fac-simile di TESSERA DI RICONOSCIMENTO <small>(abilitato all'assistenza tecnica in base al regolamento di cui al Decreto MEF n. 106 del 5 agosto 2019)</small>	
COGNOME E NOME	Foto <i>(la foto da inserire sulla tessera va allagata alla domanda di iscrizione e deve avere le seguenti caratteristiche: formato jpg, sfondo uniforme bianco, inquadratura frontale)</i>
SEZIONE DI ISCRIZIONE	
NUMERO DI ISCRIZIONE	
TERMINE DI VALIDITÀ	

REGOLE DI DEONTOLOGIA E DOVERI

L'espletamento dell'attività di **assistenza tecnica** richiede **indipendenza e autonomia del giudizio intellettuale** e il suo **esercizio** deve avvenire con coscienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, rispettando i principi di corretta e leale concorrenza, assicurando la qualità della prestazione professionale anche attraverso il costante aggiornamento professionale.

Principi cui l'iscritto deve uniformarsi, in quanto compatibili:

- quelli contenuti nel **codice deontologico forense** che stabilisce le norme di comportamento
- da osservare nei rapporti con il cliente, parte assistita, controparte e gli altri professionisti.



VIOLAZIONI E COMUNICAZIONI:

- violazione dei doveri: può dar luogo, a seconda della gravità, alla sospensione o revoca dell'iscrizione
- violazioni non comportanti la sospensione o revoca dell'iscrizione: le violazioni di norme deontologiche e di legge che non danno luogo a tali ultimi provvedimenti sono comunicate all'iscritto dalla DGT.

Le **disposizioni del codice deontologico forense** trovano applicazione, in quanto compatibili, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal decreto in esame

PROVVEDIMENTI E ASPETTI ULTERIORI

I provvedimenti di diniego, sospensione o revoca

- sono **adottati dalla DGT** la quale, anteriormente alla loro adozione, comunica le **motivazioni all'interessato**, via PEC o con altro mezzo idoneo, concedendo allo stesso la **possibilità di presentare** per iscritto, entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione, le proprie **osservazioni**;
- l'**inutile decorso del suddetto termine** ovvero il **non accoglimento delle osservazioni** comporta l'**adozione dalla DGT**, entro 30 gg, del provvedimento che viene comunicato, con le anzidette modalità, all'interessato.

La **comunicazione all'interessato** è prevista anche qualora l'Amministrazione non adotti il provvedimento di sospensione o revoca procedendo alla sua archiviazione.

Segnalazioni: le agenzie fiscali, altri enti impositori e soggetti della riscossione, con riguardo ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni, provvedono a segnalare alla DGT, in caso di riscontro avvenuto nell'ambito delle loro attività istituzionali, i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca.

Adozione dei provvedimenti: avviene secondo le modalità e termini sopra evidenziati.

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI	
Diniego iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ quando si verifica: mancanza dei requisiti per l'iscrizione;
Sospensione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in cosa consiste: esclusione temporanea, da 2 mesi a 5 anni, dall'esercizio dell'assistenza tecnica; ▪ quando si applica: in presenza di comportamenti e responsabilità gravi, considerando, in quanto compatibili, i principi di gradualità del codice deontologico forense; ▪ cosa comporta: astensione del soggetto dall'esercizio dell'assistenza, senza alcun avviso.
Revoca iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ chi provvede e quando: è disposta dalla DGT al venire meno dei requisiti per l'iscrizione, nonché nei casi in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni in merito alla sussistenza di requisiti e condizioni richiesti per l'iscrizione; ▪ casi ulteriori di revoca: violazioni molto gravi da rendere incompatibile la permanenza nell'elenco dell'iscritto; ▪ decorrenza degli effetti della revoca: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dalla data di notifica del provvedimento; ✓ <u>soggetti iscritti nelle sez. IV e V:</u> con la cessazione del rapporto di lavoro del soggetto autorizzato (quest'ultima va comunicata, dai soggetti responsabili, alla DGT entro 7 gg).
Sospensione cautelare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ chi provvede e quando: può essere disposta dalla DGT, con atto motivato e previo contraddittorio con l'iscritto, nei seguenti casi <ul style="list-style-type: none"> ✓ misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o appello; ✓ irrogazione, con la sentenza penale di 1° grado, della pena accessoria ex art. 35 del CP, anche nel caso di sospensione condizionale della pena; ✓ misura di sicurezza detentiva; ✓ condanna in 1° grado per i reati previsti dagli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del CP, se commessi nell'ambito dell'esercizio dell'attività di rappresentanza e assistenza tecnica, nonché dagli artt. 244, 648-bis e 648-ter del CP; ✓ condanna in 1° grado per uno di reati contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 2 anni ovvero non aver beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del CPP; ✓ condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni. ▪ durata ed esecutività: non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato, da effettuarsi via PEC o con altro mezzo idoneo; ▪ perdita di efficacia: nel caso in cui la DGT non provveda ad emanare, entro 6 mesi dal relativo provvedimento, il provvedimento sanzionatorio; ▪ revoca o modifica della durata: può avvenire d'ufficio o su istanza di parte nel caso in cui, anche per circostanze sopravvenute, la stessa non risulti più adeguata ai fatti commessi.
Cancellazione dall'elenco	<ul style="list-style-type: none"> ▪ chi provvede: la DGT a seguito del provvedimento di revoca; ▪ nuova domanda: l'iscritto, fermo restando il possesso dei requisiti, può presentare una nuova domanda nel caso in cui provi che siano cessate le cause che ne hanno comportato la cancellazione; ▪ casi ulteriori di cancellazione: per decesso, modifiche di legge o su richiesta dell'iscritto.